

**COMUNE DI CARBONIA**

**REGOLAMENTO**

**PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO**

## **INDICE**

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA

ART. 3 - DIVIETI NELLE AREE A PARCHEGGIO

ART. 4 - ESENZIONI

ART. 5 - OBBLIGHI DEL GESTORE

ART. 6 - SANZIONI

ART. 7 - VIGILANZA

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE

**Art. 1  
OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità d'uso nonché la gestione dell'attività di parcheggio a pagamento non custodito.

**Art. 2  
REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA**

1. I parcheggi soggetti alla disciplina di cui al presente Regolamento sono tutti quei parcheggi con sosta ad orario soggetta al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta comunale.

2. L'istituzione delle aree di sosta soggette a tariffa è deliberata dalla Giunta Comunale secondo le prescrizioni dell'art. 7 comma 1 lett. f) e comma 9 del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).

3. La regolamentazione della sosta avviene a mezzo ordinanza che conterrà tutte le indicazioni in merito agli spazi, agli orari ed ai giorni di vigenza dell'ordinanza stessa.

4. Gli orari ed i giorni di vigenza della regolamentazione a pagamento saranno esposti al pubblico attraverso apposita segnaletica conforme ai dettami del Nuovo Codice della Strada.

5. Il servizio, in caso di assoluta necessità dettata da particolari condizioni, come ad esempio le manifestazioni organizzate, promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, lavori, ecc, potrà essere sospeso del tutto o in parte.

**Art. 3  
DIVIETI NELLE AREE A PARCHEGGIO**

1. Agli utenti delle aree e degli stalli di sosta istituiti e soggetti alla disciplina stabilita con il presente regolamento, è vietato:

- a) sostare nel parcheggio con il motore acceso;
- b) portare sostanze infiammabili e/o comunque pericolose nel parcheggio;
- c) effettuare qualsiasi travaso di carburante nell'interno del parcheggio;
- d) scaricare sul pavimento acqua, olio od ogni altro materiale che possa sporcare e/o danneggiare il manto stradale;
- e) parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto;

f) ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento del servizio;

#### **Art. 4 ESENZIONI**

1. Nei parcheggi è consentita la sosta gratuita ai seguenti soggetti: 1) corpi di Polizia in servizio; 2) vigili del fuoco in servizio; 3) mezzi di soccorso in servizio; 4) pubbliche amministrazioni in servizio; 5) forze armate.

2. Il riconoscimento dell'appartenenza del veicolo alle categorie di cui al comma 1 sarà rappresentato attraverso i colori dell'istituto o altri segni inequivocabili.

3. Nelle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione deve essere previsto un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 pari a 1 parcheggio disabili ogni 50 stalli di sosta. In ogni caso è gratuita la sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati, in base a quanto disposto dall'art. 381 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della strada.

#### **Art. 5 OBBLIGHI DEL GESTORE**

1. Il concessionario dei parcheggi a pagamento è tenuto a mantenere a proprie cure e spese, in perfetto stato di efficienza, la segnaletica sia interna che esterna dei parcheggi. E' competenza del concessionario gestire la conservazione, la pulizia e il decoro delle aree in questione.

#### **Art. 6 SANZIONI**

1. Chiunque sosta in un parcheggio a pagamento senza aver attivato il pagamento della tariffa è soggetto alla violazione prevista dal Codice della strada.

2. Qualora venga acquistato il ticket orario che consente la sosta, ma questa si protrae oltre l'orario previsto dal ticket stesso, il contravventore è soggetto all'emissione dell'avviso di accertamento di violazione per tariffa evasa e potrà procedere entro due giorni alla sua regolarizzazione secondo le modalità che verranno definite negli appositi atti di gara.

3. Qualora il pagamento del ticket non sia regolarizzato, il personale preposto quale incaricato di pubblico servizio dall'ente, cui sono state conferite le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta ai sensi dell'art. 17 della legge 127/97 c. 132 - 133 e art. 68 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, provvederà a predisporre atti probatori di cui agli artt. 2699 - 2700 del Codice Civile che verranno trasmessi alla Polizia Locale, la quale procederà alla definizione dell'iter sanzionatorio previsto dal Codice della strada.

#### **Art. 7 VIGILANZA**

1. L'Amministrazione Comunale potrà esercitare, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza sui parcheggi attraverso il Comando Polizia Locale.
2. L'Amministrazione potrà inoltre avvalersi, ai sensi dell'art. 17 c. 132 e 133 della L. 127/97, di personale ispettivo delle Società concessionarie, nominati con apposito provvedimento sindacale con il quale vengono conferite loro funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta.

#### **Art. 8 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'assegnazione della prossima concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento.